

## **Legge 23/12/2014 n. 190**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

#### **Comma 91**

In vigore dal 1 gennaio 2015

91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi*, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

---

#### **Comma 92**

In vigore dal 1 gennaio 2015

92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

---

#### **Comma 93**

In vigore dal 1 gennaio 2015

93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.

---

#### **Comma 94**

In vigore dal 1 gennaio 2015

94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

---

#### **Comma 621**

In vigore dal 1 gennaio 2015

621. All'*articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

---

#### **Comma 622**

In vigore dal 1 gennaio 2015

622. I redditi cui si applica l'*articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'*articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.

---

#### **Comma 623**

In vigore dal 1 gennaio 2015

623. All'*articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47*, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».

---

#### **Comma 624**

In vigore dal 1 gennaio 2015

624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

---

#### **Comma 625**

In vigore dal 1 gennaio 2015

625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

---

#### **Comma 655**

In vigore dal 1 gennaio 2015

655. All'*articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344*, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell' *articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

---

#### **Comma 656**

In vigore dal 1 gennaio 2015

656. È riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.

---

#### **Comma 657**

In vigore dal 1 gennaio 2015

657. All'*articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

---

#### **Comma 658**

In vigore dal 1 gennaio 2015

658. Il quinto comma dell'*articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, è sostituito dal seguente:

«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

---

#### **Comma 659**

In vigore dal 1 gennaio 2015

659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

## **Decreto del 19/06/2015 - Min. Economia e Finanze**

Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalita' di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonche' delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Ambito di applicazione

### **Articolo 2**

Art. 2 Individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine

### **Articolo 3**

Art. 3 Ambito soggettivo

### **Articolo 4**

Art. 4 Ambito oggettivo

### **Articolo 5**

Art. 5 Modalita' di riconoscimento del credito di imposta

### **Articolo 6**

Art. 6 Controlli

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 30/07/2015*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'[art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il successivo [comma 92 del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014](#), il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del medesimo art. 1;

Visto il [comma 93 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014](#), che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio;

Visto il successivo [comma 94, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014](#), che autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), recante "Attuazione della delega conferita dall'[art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), recante "Attuazione della delega conferita dall'[art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione", e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni;

Visto l'[art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), che contiene disposizioni relative al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'[art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#);

Visto l'[art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'[art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare;

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni;

Considerata la necessita' di individuare le attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali devono essere investiti i proventi, assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92 dell'[art. 1, della legge n. 190 del 2014](#);

Considerata, altresì, la necessità di stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, e del relativo monitoraggio;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 1 -**

Art. 1 Ambito di applicazione

*In vigore dal 30/07/2015*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), stabilisce le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del credito di imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#) e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), nonche' delle forme di previdenza complementare di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), ed individua le attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 2 -**

Art. 2 Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine

*In vigore dal 30/07/2015*

1. Per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'**art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, si intendono le seguenti:

a) azioni o quote di società ed enti, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;

b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere a) e b) e in crediti a medio e lungo termine erogati alle società individuate nella precedente lettera a) che operano nei settori indicati nella medesima lettera a), residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo;

d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

2. Le attività di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attività di cui al comma precedente entro 90 giorni.

**[Torna al sommario](#)**



**Articolo 3 -**

Art. 3 Ambito soggettivo

*In vigore dal 30/07/2015*

1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1:

a) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

b) le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 4 -**

##### **Art. 4 Ambito oggettivo**

*In vigore dal 30/07/2015*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'[art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'[art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'[art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#) e investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.
3. I soggetti intermediari sono tenuti a rilasciare una certificazione relativamente alle ritenute ed alle imposte sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). Nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero o siano direttamente indicati nella dichiarazione dei redditi dei medesimi soggetti, gli stessi possono autocertificare l'imposta sostitutiva o l'imposizione sostitutiva applicabili nella misura del 26 per cento.

[Torna al sommario](#)

## Articolo 5 -

Art. 5 Modalita' di riconoscimento del credito di imposta

*In vigore dal 30/07/2015*

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione che e' stato investito nelle attivita' di carattere finanziario di cui all'art. 2, entro il periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell'art. 4.

2. L'Agenzia delle entrate determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all'importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto dall'[art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto. Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto non sia superiore al predetto limite di spesa previsto dall'[art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), la percentuale di credito di imposta spettante a ciascun soggetto e' pari al 100 per cento del credito richiesto.

3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata annualmente, entro 60 giorni dallo scadere del termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Il credito di imposta e' utilizzabile, a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale di cui al comma 2, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

5. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito e' utilizzato.

6. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; il credito di imposta non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

8. Al credito di imposta di cui ai commi 6 e 7 non si applicano i limiti di cui all'[art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 6 -**

### **Art. 6 Controlli**

*In vigore dal 30/07/2015*

1. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilit  degli investimenti effettuati alle attivita' finanziarie di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate puo' acquisire il parere del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

2. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)



**CIRCOLARE N. 2/E**



**Roma, 13 febbraio 2015**

***OGGETTO: Disposizioni in materia di previdenza complementare. Articolo 1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).***

**INDICE**

Premessa .....	3
1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione .....	3
2. Ambito soggettivo .....	4
3. Base imponibile dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione .....	5
3.1. I redditi dei titoli pubblici .....	9
3.2. Trattamento delle posizioni fuoriuscite nel 2014 .....	14
3.3. Risultati negativi del 2014 e degli anni pregressi .....	16
4. Versamento dell'imposta .....	16
5. Calcolo dell'imposta sostitutiva .....	16

## Premessa

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito "*legge di stabilità 2015*") in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, il comma 621 dell'articolo 1 ha aumentato al 20 per cento la misura dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252<sup>1</sup> da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare.

Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento.

Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d'imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.

### 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione

Come anticipato, la *legge di stabilità del 2015* interviene sul regime fiscale delle forme di previdenza complementare (di seguito, anche "*fondi pensione*").

Prima di tale intervento, già l'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66<sup>2</sup> aveva elevato – per il solo anno 2014 – dall'11 all'11,50 per

---

<sup>1</sup> Recante la *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*.

<sup>2</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.



cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prevista dall'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, determinato come rendimento complessivo della gestione svolta dal fondo nel corso del periodo d'imposta.

La *legge di stabilità 2015* ha ulteriormente aumentato al 20 per cento l'aliquota della predetta imposta sostitutiva, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014.

## **2. Ambito soggettivo**

L'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Si tratta dei fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali<sup>3</sup>, nonché dei fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti “vecchi fondi pensione”<sup>4</sup>.

Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente che l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005 dispone che “*Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente disciplina*”. Naturalmente, tale previsione opera unicamente nei confronti dei “*dipendenti*”, ossia per quanto riguarda il trattamento fiscale delle prestazioni e dei contributi, cui si continua ad applicare la previgente

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

<sup>4</sup> Cfr. art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Non opera, invece, con riferimento al trattamento fiscale proprio del fondo pensione in sede di imposizione del risultato maturato dalla gestione: anche al risultato di gestione di tali fondi pensione si applica la previsione della *legge di stabilità per il 2015* che aumenta la relativa imposta sostitutiva al 20 per cento.

Non è, invece, interessato dalla norma in commento il patrimonio immobiliare direttamente detenuto, alla data del 28 aprile 1993, dai fondi pensione che si trovano nel regime di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Tale patrimonio rimane soggetto ad un'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento<sup>5</sup>.

### **3. Base imponibile dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione**

Come noto, i fondi in esame sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta con le modalità previste dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, il risultato netto è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

In sostanza, ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno (intendendo per tale l'ultimo giorno dell'anno di mercato aperto) è aumentato e diminuito delle somme che nel

---

<sup>5</sup> L'imposta sostitutiva è aumentata all'1,50 per cento per la parte di patrimonio riferita ad immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione.

corso dell'anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso. Vengono, quindi, ad essere sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito della fase di accumulo il valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni è di norma suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto che confluiscono nella relativa posizione individuale.

In tal caso, la determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti "*giorni di valorizzazione*" (secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP - in vigore costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilità di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote.

Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che è espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo.

Nell'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzia un decremento anziché un incremento, il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo (quadro RI del modello Unico Società di capitali e del modello Unico Enti non commerciali ed equiparati) - è computato in

diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale.

Inoltre, il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le vecchie forme di previdenza ivi individuate gestite mediante convenzione con imprese di assicurazione, il risultato netto maturato cui applicare l'imposta sostitutiva è determinato secondo apposite modalità. Esso è, infatti, determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.

Pertanto, per determinare il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta da assoggettare a tassazione, occorre calcolare, per ciascun iscritto, il valore attuale della rendita vitalizia ad esso riferita al termine dell'anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell'anno) e il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno (corrispondente al valore attuale calcolato al termine dell'anno precedente e al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui la differenza in argomento sia negativa, in quanto il valore attuale della rendita, diminuito dei premi versati, è inferiore al precedente valore attuale, tale risultato negativo va computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Per approfondimenti si rinvia alla prassi emanata sull'argomento<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. circolari n. 235/E del 9 ottobre 1998, n. 29/E del 20 marzo 2001, n. 78/E del 6 agosto 2001, n. 70/E del 18 dicembre 2007.

Per effetto di tale sistema di tassazione, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti. In particolare, i fondi pensione assumono la qualifica di soggetto cosiddetto “*lordista*”, salvo alcune eccezioni in cui le ritenute operate sono a titolo d’imposta.

In particolare, i fondi pensione non subiscono le seguenti ritenute:

- ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- ritenute sui proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e di prestito titoli di cui all’articolo 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all’articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto italiano di cui all’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351<sup>7</sup>;
- ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, di cui all’articolo 10-*ter*, commi 1, 2, e 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.

I fondi pensione sono soggetti “*lordisti*” anche con riferimento agli interessi e altri proventi di titoli obbligazionari, cambiali finanziarie e titoli similari rientranti nell’ambito del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239<sup>8</sup>. Inoltre, essi non subiscono alcun prelievo sui dividendi relativi ad azioni italiane o estere.

---

<sup>7</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

<sup>8</sup> Cfr. articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha inserito nell’ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996 le cambiali finanziarie, i titoli

Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti, ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte.

In particolare, i fondi pensione subiscono le ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e sui proventi degli OICR esteri di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione, nonché sui proventi dei titoli atipici di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512<sup>9</sup> e sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546<sup>10</sup>. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi così tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione.

### ***3.1. I redditi dei titoli pubblici***

Il comma 622 dell'articolo 1 della legge in commento modifica le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare la predetta imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento.

A tal fine, la norma prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l'aliquota specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20 per cento). Conseguentemente i redditi dei titoli pubblici concorrono alla

---

obbligazionari e titoli simili non negoziati, emessi da società non quotate, qualora detenuti da uno o più investitori qualificati di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (tra cui i fondi pensione).

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

<sup>10</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

determinazione della base imponibile nella misura del 62,50 per cento. In questo modo si evita una penalizzazione per l'investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione.

Tale modalità di determinazione della base imponibile si rende applicabile alla quota di proventi derivanti dai seguenti titoli:

- obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati<sup>11</sup>;
- obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), cosiddetta "*white list*"<sup>12</sup> e dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri.

I redditi derivanti da tali titoli, che concorrono alla formazione del risultato di gestione del fondo in base al predetto rapporto, vale a dire nella misura del 62,50 per cento, sono gli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dai suddetti titoli di cui all'articolo 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli stessi.

Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di Stati esteri *white listed* maturati fino al 30 giugno 2014, nonché le plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate entro la medesima data, concorrono al risultato di gestione per il loro intero ammontare in quanto per tali titoli l'aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento si è resa applicabile a decorrere dal 1°luglio 2014 per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 66 del 2014.

---

<sup>11</sup> Ai fini dell'individuazione di titoli equiparati a quelli pubblici si vedano le circolari n. 11/E del 28 marzo 2012 e n. 19/E del 27 giugno 2014.

<sup>12</sup> In attesa dell'emanazione della *white list* di cui all'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR, si deve fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010, dell'11 gennaio 2013, del 24 ottobre 2014 e del 29 dicembre 2014.

Si deve, peraltro, ritenere che anche i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del TUIR, che abbiano come "sottostante" i predetti titoli pubblici ed equiparati, sono assoggettati ad imposizione, qualora siano compresi nel risultato di gestione dei fondi pensione, nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare. Al riguardo, si rileva, infatti, che l'imposizione di tali redditi nella misura del 12,50 per cento è stata assicurata dalle norme che negli ultimi anni hanno riformato il livello generale di tassazione delle rendite finanziarie<sup>13</sup>.

Si fa presente che anche gli interessi delle obbligazioni di progetto (*project bond*), emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 835, concorrono a formare il risultato di gestione sulla base del rapporto previsto dalla disposizione in commento, in quanto tali redditi sono anch'essi assoggettati a tassazione con la medesima aliquota agevolata del 12,50 per cento. Gli altri redditi di capitale (ad esempio, i proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine) e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *project bond* non usufruiscono, invece, del predetto regime fiscale di favore e, pertanto, concorrono per il loro intero ammontare al risultato maturato dei fondi pensione.

Ciò posto, si ritiene che, data la formulazione letterale del comma 622 in commento, la base imponibile del risultato della gestione delle forme di previdenza complementare debba essere costituita dai proventi derivanti dai predetti titoli e il loro ammontare è determinato tenendo conto dei redditi effettivamente derivanti dal possesso di tali titoli e maturati alla fine del periodo d'imposta.

Concorrono alla formazione del risultato netto di gestione maturato, nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare, non solo i redditi realizzati nel corso

---

<sup>13</sup> Cfr. articolo 3, comma 10, del citato decreto legge n. 66 del 2014 e articolo 2, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



del periodo d'imposta, ma anche quelli maturati al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Allo stesso modo, le perdite riferibili ai predetti titoli pubblici devono essere portate in deduzione dal risultato di gestione del fondo pensione per una quota pari al 62,50 del loro ammontare.

Tali rettifiche vanno effettuate anche in caso di risultato negativo della gestione.

La normativa in commento non dispone esplicitamente per il trattamento dei redditi dei titoli del debito pubblico nel caso di investimento "indiretto" effettuato dai fondi pensione tramite la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e contratti di assicurazione, che investono in tali titoli. Tuttavia, esigenze di coordinamento normativo impongono di tener conto del regime di tassazione degli investimenti "indiretti" in titoli del debito pubblico. Si ricorda, infatti, che al fine di garantire la tassazione dei redditi dei titoli pubblici nella misura del 12,50 per cento, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai predetti titoli pubblici<sup>14</sup>.

Analoga disposizione è prevista con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione i cui redditi di capitale sono anch'essi determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici<sup>15</sup>.

Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che, anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione per il tramite di OICR e contratti di assicurazione, possa essere mantenuto il livello impositivo dei redditi derivanti da tali investimenti nella misura del 12,50 per cento.

A tal fine, possono essere utilizzati i criteri dettati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 recante "*Determinazione della*

---

<sup>14</sup> Cfr. articolo 26 *quinquies*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 10-*ter* della legge n. 23 marzo 1983, n. 77.

<sup>15</sup> Articolo 2, comma 23, del decreto legge n. 138 del 2011.

*quota dei proventi e dei redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici”.*

In particolare, i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR si considerano riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli organismi di investimento investita direttamente o, indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. In maniera speculare, il suddetto criterio trova applicazione anche ai fini della determinazione delle perdite fiscalmente rilevanti derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento in commento.

In pratica, un fondo pensione, per determinare la quota di provento derivante dalla partecipazione in un OICR imputabile ai titoli pubblici da quest'ultimo detenuti, applica la percentuale media dell'investimento dell'OICR nei titoli pubblici in questione all'importo del reddito di capitale derivante dalla partecipazione all'organismo d'investimento. Tale percentuale è la medesima utilizzata dall'OICR ai fini dell'articolo 26-*quinquies* nel periodo di riferimento. La parte di provento derivante dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici, individuata secondo il criterio sopra indicato, concorre alla formazione del risultato di gestione maturato dalle forme pensionistiche complementari nei limiti del 62,50 per cento del relativo ammontare.

Analogamente, le perdite riferibili ai predetti titoli potranno essere portate in deduzione dal risultato di gestione del fondo pensione per una quota pari al 62,50 del loro ammontare.

In altri termini, ai fini della determinazione del risultato di gestione del fondo pensione, i proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR rileveranno per un importo ridotto del 37,50 per cento della quota di provento (o perdita) riferibile ai titoli pubblici).

Inoltre, anche i proventi e le perdite derivanti dalla valutazione delle quote o azioni di OICR detenute al 31 dicembre da fondi pensione debbono essere computati

al netto del 37,50 per cento dei proventi (o perdite) riferibili ai titoli pubblici determinati applicando la percentuale media rilevante a tale data.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati per il tramite di contratti assicurativi, si dovrebbe applicare la disposizione che individua i redditi riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli stessi investita direttamente, o indirettamente (vale a dire per il tramite di organismi di investimento) nei titoli medesimi, rilevata con riferimento alla durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati durante la vigenza del contratto assicurativo<sup>16</sup>. Tuttavia, tale criterio va necessariamente adattato all'esigenza di individuare l'entità della tassazione annuale del risultato delle forme di previdenza complementare e, pertanto, occorre fare riferimento alla percentuale dell'attivo investito in titoli pubblici rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dell'ultimo rendiconto approvato o, in mancanza, l'ultimo disponibile.

### ***3.2. Trattamento delle posizioni fuoriuscite nel 2014***

Le modifiche al regime fiscale dei fondi pensione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività previsto dallo Statuto del Contribuente, il comma 624 dell'articolo 1 della *legge di stabilità 2015* dispone che l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota del 20 per cento.

La medesima disposizione prevede altresì una riduzione della base imponibile per tenere conto delle posizioni che sono state definite nel corso del periodo d'imposta per le quali cioè il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti, in sede di determinazione dell'importo della prestazione spettante, di rendimenti al netto dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 o

---

<sup>16</sup> V. articolo 2 del citato decreto ministeriale 13 dicembre 2011.

dell'11,50 per cento e per evitare che la maggiore aliquota di tassazione introdotta gravi, di fatto, sugli altri iscritti.

In sostanza, tale riduzione della base imponibile è volta ad evitare che l'incremento di tassazione incida sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettati alla minore aliquota *pro tempore* vigente).

A tal fine, la base imponibile, calcolata con le modalità sopra illustrate, è ulteriormente ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei “riscatti” ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data in cui è effettuato il “riscatto”, in relazione alle posizioni in uscita nel corso del 2014. Attraverso tale rettifica si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale tra la nuova e la vecchia aliquota (8,50 per cento), confermando la tassazione all'11,50<sup>17</sup> per cento vigente al momento dell'erogazione.

Si fa presente che, stante il tenore letterale della norma, la misura del 48 per cento si applica sia alle posizioni fuoriuscite nella vigenza della tassazione con l'aliquota dell'11 per cento che a quelle fuoriuscite nel corso del 2014 successivamente all'introduzione dell'aumento della predetta aliquota all'11,50 per cento.

Al riguardo, si ritiene che il termine “riscatti” non debba essere inteso in senso stretto e debba riguardare, quindi, non solo i riscatti veri e propri, ma anche tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali, le anticipazioni e le somme trasferite ad altre forme pensionistiche comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di passaggio da un comparto ad un altro della medesima forma pensionistica complementare (c.d. operazioni di “switch”).

---

<sup>17</sup> Il comma 6-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 66 del 2014, nell'aumentare dall'11 all'11,50 per cento la misura dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014, non ha previsto fattori di rettifica della base imponibile per tenere conto delle posizioni già definite al momento dell'entrata in vigore della nuova aliquota.

### **3.3. Risultati negativi del 2014 e degli anni pregressi**

Con riferimento al periodo d'imposta 2014, considerato che l'articolo 1, comma 624, della *legge di stabilità 2015* disciplina le modalità di determinazione dell'imposta complessivamente dovuta, si ritiene che in caso di risultato negativo della gestione la disposizione in commento non si renda applicabile.

Pertanto, con riferimento al risultato negativo di gestione relativo al periodo d'imposta 2014 si determina un risparmio d'imposta da utilizzare nei periodi d'imposta successivi nella misura dell'11,50 per cento.

Per quanto concerne i risultati negativi relativi a periodi d'imposta precedenti al 2014, non ancora utilizzati in compensazione, resta fermo che il risparmio d'imposta da scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione è stabilito nella misura dell'11,50 per cento.

## **4. Versamento dell'imposta**

L'imposta sostitutiva sul risultato netto dei fondi pensione, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Al pagamento sono tenuti i fondi pensione, i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, le società e gli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito e, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del menzionato decreto legislativo, le imprese di assicurazione.

## **5. Calcolo dell'imposta sostitutiva**

Al fine della determinazione della base imponibile per la tassazione del risultato netto di gestione maturato nel 2014, il comma 622 dell'articolo 1 della *legge di stabilità 2015*, sopra illustrato, prevede che, in primo luogo, il predetto risultato sia modificato tenendo conto dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed

equiparati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b), del decreto legge n. 66 del 2014.

Al riguardo, si ritiene che i redditi oggetto di tale modifica sono necessariamente quelli proporzionalmente riferibili alle posizioni ancora in essere nella gestione al 31 dicembre 2014. Tale quantificazione dei redditi derivanti dai titoli pubblici che concorrono a formare la base imponibile per il 62,50 per cento del loro ammontare deriva dalla considerazione che i restanti redditi derivanti dai titoli in questione devono essere considerati compresi nella parte di risultato attribuibile alle posizioni uscite dalla gestione nel corso del periodo d'imposta che, come sopra illustrato, concorrono alla determinazione della base imponibile per il 52 per cento del loro ammontare.

### ***Esempio di calcolo***

Valore Patrimonio fine anno 2014 = 500 (al lordo delle imposte accantonate)

Valore Patrimonio inizio anno 2014 = 300

Erogazioni del 2014 = 100

Totale contributi versati = 80

Contributi versati riferibili alle posizioni movimentate nel 2014 = 10

Valore al 31 dicembre 2013 delle posizioni individuali movimentate nel 2014 = 40

Redditi riferibili ai titoli pubblici = 60

Risultato della gestione ordinario del 2014 =  $500 + 100 - 80 - 300 = 220$

Redditi dei titoli di Stato riferibili alle posizioni uscite del 2014 dalla gestione (aliquota dell'11,50 per cento)

$100 - 40 - 10 = 50$  (rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 al netto della ritenuta dell'11,50)

$100 : 88,50 = x : 50$   $x = 56,50$  (rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 al lordo della ritenuta)

$60 : 220 = X : 56,50$   $X = 15,41$

Parte dei redditi dei titoli di Stato ancora nella gestione al 31 dicembre 2014

$60 - 15,41 = 44,59$

$44,59 \times 62,50\% = 27,87$  quota imponibile redditi dei titoli pubblici ancora in gestione al 31 dicembre 2014

$44,59 - 27,87 = 16,72$  quota redditi dei titoli pubblici ancora in gestione non imponibile

$220 - 16,72 = 203,28$  risultato della gestione ordinario del 2014 che tiene conto della minore tassazione dei redditi dei titoli pubblici ancora nel risultato di gestione al 31 dicembre 2014

Rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 ( $100 - 10 - 40 = 50$ )

$48\%$  di  $50 = 24$  rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 da portare a riduzione del risultato della gestione del 2014

$203,28 - 24 = 179,28$  risultato della gestione del 2014 da assoggettare al  $20\%$

$179,28 \times 20\% = 35,86$  imposta dovuta per l'anno 2014

\*\*\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**  
**Rossella Orlandi**